

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 90/14 DEL 05.05.2014

Oggetto: Adeguamento dei Fondi di buonuscita e del Fondo di previdenza per l'indennità di liquidazione degli ex enti I.Z.C.S. e S.S.S. alle Leggi regionali n. 27 del 22 dicembre 2011 e n. 40 del 30 dicembre 2013."

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31;

VISTA la L.R. 8 agosto 2006, n. 13;

VISTO lo Statuto dell'Agenzia per la ricerca in agricoltura AGRIS Sardegna approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 25/37 del 3.07.2007 così come modificato con deliberazione della giunta regionale n. 58/13 del 28.10.2008;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 28/61 del 26.07.2007, avente ad oggetto "Soppressione dell'ERA Sardegna, del Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari-Oristano-Nuoro, del Consorzio per la frutticoltura di Sassari e dell'ERSAT Sardegna. Trasferimento delle loro funzioni. Successione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2/22 del 16.01.2013 avente ad oggetto "Legge regionale 8 agosto 2006, n. 13, articolo 30. Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura (AGRIS Sardegna). Nomina Direttore Generale";

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 33 del 05.02.2013 avente ad oggetto "Legge regionale 8 agosto 2006, n. 13. Agenzia per la ricerca in agricoltura della Regione autonoma della Sardegna (AGRIS Sardegna). Conferimento incarico di Direttore Generale.";

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 43/13 del 13.05.2013 avente ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2013 e pluriennale 2013-2015", approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 21/9 del 05.06.2013;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 5/13 del 11.02.2014 avente ad oggetto "Legge regionale 2 agosto 2006 n. 11, art. 29, comma 5. Determinazione del Direttore generale dell'Agenzia AGRIS Sardegna n. 225 del 20.12.2013. Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Agenzia AGRIS Sardegna per l'anno 2014.";

VISTA la L.R. 23 maggio 2013, n. 12;

PREMESSO CHE:

- con legge regionale n. 13 dell'08.08.2006, dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione per l'anno 2007, è stata istituita l'Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura, denominata Agris Sardegna ed è stata disposta la soppressione, tra gli altri enti regionali, anche dell'Istituto Zootecnico e Caseario della Sardegna e della Stazione Sperimentale del Sughero;
- la medesima legge stabilisce che l'Agenzia Agris Sardegna succeda agli ex Enti soppressi, tra i quali l'IZCS e la S.S.S., in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e, all'art. 32, che dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione per l'anno 2007 (legge regionale n. 2 del 29 maggio 2007), il personale di ruolo di detti

Enti sono inquadrati nella dotazione organica dell'Agenzia Agris Sardegna, con la salvaguardia del trattamento giuridico, economico e previdenziale in atto, ivi compreso quello integrativo;

VISTA la deliberazione commissariale dell'I.Z.C.S. n. 53 del 10.05.1979, con la quale è stato approvato il Regolamento di Organizzazione, stato giuridico e trattamento economico del personale del soppresso Istituto Zootecnico e Caseario della Sardegna, così come modificato con la deliberazione commissariale n. 170 del 21.04.1982;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione della S.S.S. n. 25 del 14.07.1973, con la quale è stato approvato il "Regolamento per l'istituzione del fondo di previdenza per l'indennità di liquidazione agli impiegati ed ai salariati di ruolo della Stazione Sperimentale del Sughero", così come modificato con le deliberazioni commissariali n. 5 del 12.02.1983 e n. 382 del 23.11.1993;

CONSIDERATO che:

- la legge regionale 22 dicembre 2011, n. 27 contenente la riforma della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, in materia di FITQ e previdenza integrativa complementare, all'art. 14 prevede che le agenzie e aziende e gli enti e istituti del comparto regionale di contrattazione si adeguano, entro il termine perentorio di tre mesi, alle disposizioni della legge medesima con le modalità stabilite dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, nel rispetto, in particolare, dei seguenti principi:
 - a) determinazione delle prestazioni erogate con il metodo contributivo in conformità a quanto previsto dalla legge;
 - b) determinazione della misura minima dei versamenti a carico del dipendente e dell'amministrazione di appartenenza come stabiliti dall'articolo 4, comma 1, lettere b) e c);
 - c) incrementi della misura minima dei versamenti a carico del dipendente e dell'amministrazione di appartenenza secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 3;
 - d) applicazione della disciplina di cui all'articolo 2 ai dipendenti assunti dal 1° gennaio 2012 e ai dipendenti non iscritti ai fondi esistenti alla data di entrata in vigore della legge;
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 12/16 del 20.03.2012 avente ad oggetto: "L.R. 22.12.2011, n. 27 "Riforma della L.R. 05.05.1965, n. 15". Articolo 14 –Omogeneità del comparto.", è stata stabilita la direttiva generale per la definizione di una disciplina organica di riforma in materia di trattamento integrativo di pensione e di fine rapporto;
- la medesima deliberazione individua, nell'ambito del comparto regionale, diverse tipologie di enti a seconda che i loro fondi siano stati costituiti o meno con discipline derivate dalla L.R. n. 15/65 od ancora non prevedano trattamenti integrativi di quiescenza;
- la normativa sopra richiamata, fa esplicito riferimento ad una norma nazionale, l'articolo 12, comma 10 del D.L.78/2010, convertito con modificazioni con L. 122 del 30 luglio 2010, che è stata oggetto di parziale censura da parte della Corte Costituzionale con la Sentenza n. 223 dell'8 ottobre 2012, nella parte in cui non esclude l'applicazione della rivalsa pari al 2,5% della base contributiva prevista dall'articolo 37, comma 1, del D.P.R. 29 dicembre 1973, avente ad oggetto l'approvazione del testo unico delle norme sull'indennità di buonuscita a favore dei dipendenti civili e militari dello stato;
- il medesimo comma, peraltro, è stato abrogato nella sua interezza, con decorrenza retroattiva dal 01.01.2011, dal Decreto Legge n. 185 del 29 ottobre 2012, in vigore dal 31 ottobre 2012, prevedendo inoltre la riliquidazione d'ufficio, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, di tutti i trattamenti di fine

servizio liquidati in base all'articolo 12, comma 10, del D.L. 78/2010;

- essendo venuta meno la norma nazionale posta alla base della disciplina regionale in materia di FITQ e di cui agli articoli 4 e 14 della L.R. n. 27 del 22 dicembre 2011, ed essendo in particolare l'art. 14, unitamente alle disposizioni di cui alla Deliberazione Assessoriale n. 12/16 del 20 marzo 2012, norma e disciplina di riferimento per l'applicazione della legge in questione anche agli enti ed alle agenzie del comparto di contrattazione collettiva regionale, si è ritenuto che i provvedimenti fin qui adottati dall'Agenzia dovessero essere riesaminati alla luce anche della disposizioni contenute nella L.R. n. 40 del 30 dicembre 2013, anche in attesa delle necessarie disposizioni di adeguamento della normativa regionale a quella nazionale e delle conseguenti disposizioni applicative;
- le motivazioni di cui sopra sono state manifestate formalmente con nota commissariale del 03 dicembre 2012 prot.n. 2237/DG, indirizzata all'Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, alla quale non ha fatto seguito alcun riscontro, e che le stesse sono state riportate anche in modo informale nel corso di alcuni incontri con funzionari del medesimo Assessorato;

PRESO ATTO però che alla data odierna non è intervenuta alcuna modifica alla L.R. 27 del 22.12.2011, né in relazione all'abrogazione della normativa nazionale di riferimento, né a seguito di altra valutazione e che pertanto la stessa risulta essere ancora vigente nella sua formulazione originale;

RITENUTO di conseguenza necessario, almeno in via cautelare, procedere

- alla modifica dei Regolamenti dei Fondi degli ex enti I.Z.C.S. e S.S.S. ed in particolare di prevedere che:
 - a) il Fondo dell'ex Istituto Zootecnico e Caseario della Sardegna sia trasformato in un fondo basato sul metodo contributivo con conti individuali, nonché cristallizzando il maturato per ciascun dipendente alla data del 31.12.2011 con le modalità indicate nella deliberazione della giunta n. 12/16 sopra citata, nonché all'adeguamento della base imponibile in conformità al disposto del comma 2 dell'articolo 2120 del codice civile e con l'adeguamento delle quote da versare a carico dell'Agenzia;
 - b) il Fondo della ex Stazione Sperimentale del Sughero, che ha già natura contributiva, con conti individuali, ed una base imponibile conforme al dettato dell'articolo 2120, comma 2 del c.c. venga adeguata la quota da versare a carico dell'Agenzia;
- alla modifica dei Regolamenti di gestione e funzionamento di ciascuno dei Fondi sopra citati con apposito provvedimento, in modo conforme a quanto descritto;

VALUTATO opportuno riportare in una tabella riepilogativa, le nuove quote a carico dell'Agenzia per ciascuno dei Fondi sopra richiamati, in applicazione della L.R. 27/2011, che si allega alla presente sotto la lettera A, elaborata anche sulla base di quanto indicato dall'Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione – Servizio Previdenza e Assistenza e F.I.T.Q., con la nota esplicativa protocollo n.6391 del 20.03.2012;

DETERMINA

1. di disporre la modifica dei Regolamenti dei Fondi dell'ex IZCS e dell'ex S.S.S. sulla base delle disposizioni introdotte dalla L.R. 27 del 22 dicembre 2011, prevedendo per:
 - a) il Fondo dell'ex Istituto Zootecnico e Caseario della Sardegna, la trasformazione dello stesso su base contributiva con la costituzione di conti individuali per ciascun iscritto, cristallizzando il maturato per ciascun



dipendente alla data del 31.12.2011e con le modalità indicate nella deliberazione della giunta n. 12/16 sopra citata, nonché all'adeguamento della base imponibile in conformità al disposto del comma 2 dell'articolo 2120 del codice civile e con l'adeguamento delle quote da versare a carico dell'Agenzia, sulla base di quanto riportato nella Tabella A allegata alla presente;

- b) il Fondo della ex Stazione Sperimentale del Sughero, che ha già natura contributiva, con conti individuali e con la base imponibile conforme al dettato dell'articolo 2120, comma 2 del c.c., il solo adeguamento delle quote da versare a carico dell'Agenzia, sulla base di quanto riportato nella Tabella A allegata alla presente;
2. di approvare il contenuto della tabella allegata alla presente sotto la lettera A, per costituirne parte integrante e sostanziale;
 3. di inviare, per quanto di competenza, copia della presente determinazione, all'Assessore all'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale e all'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della RAS;
 4. di trasmettere la presente determinazione, per opportuna conoscenza alle OO.SS. e alle R.S.U.;
 5. di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale e sul sito intranet dell'Agenzia.

Il Direttore Generale

Dr. Martino Muntoni